

RIFORMA ORDINAMENTO

ACCESSO ALLA MAGISTRATURA

E' stato introdotto un concorso di secondo grado che valorizza il possesso di specifiche esperienze professionali. Possono, infatti, partecipare al concorso solo magistrati di altre giurisdizioni, avvocati, funzionari e dirigenti in possesso di un'anzianità di servizio e laureati in possesso di specializzazioni post-universitarie.

Si è operata la riorganizzazione delle procedure concorsuali per renderle più celeri e garantirne la conclusione entro un anno.

E' stata prevista una programmazione annuale dei concorsi anche per assicurare una ragionevole distribuzione per fasce di età della magistratura.

E' stato rivisto l'oggetto delle prove d'esame ed è stata confermata l'esigenza della dimostrazione da parte dei candidati della conoscenza di una lingua straniera.

CARRIERA

I magistrati si distinguono solo per funzioni.

Il sistema di valutazione professionale prevede verifiche ogni 4 anni per i primi 28 anni di servizio del magistrato. Successivamente ogni 6 anni.

Attività svolte dai magistrati e indicazioni provenienti da soggetti istituzionali qualificati (anche i consigli dell'ordine degli avvocati) sono l'oggetto delle verifiche.

Una valutazione negativa reiterata comporta anche la risoluzione del rapporto di lavoro per il magistrato negligente. Si tratta di un caso unico nel panorama del pubblico impiego.

I magistrati, inoltre, devono sottoporsi ad una formazione obbligatoria e permanente, che costituisce elemento di valutazione di professionalità.

Per svolgere la funzione di magistrato di cassazione alla verifica di professionalità si aggiunge anche una specifica valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme. Il Csm, nella sua valutazione, è assistito in questo caso da un'apposita commissione composta da magistrati professori universitari e avvocati cassazionisti.

Le funzioni non possono essere svolte dal magistrato per più di 10 anni all'interno dello stesso ufficio salvo particolari eccezioni, peraltro limitate nel tempo e la cui valutazione è riservata al Consiglio superiore della magistratura, in materia penale per garantire la celerità dei procedimenti.

Tutti gli incarichi direttivi e semidirettivi sono temporanei (l'incarico è per quattro anni rinnovabile per altri 4 anni previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura).

Incarichi direttivi nuovi non possono essere conferiti a magistrati che abbiano superato i 71 anni d'età.

I magistrati, al termine del tirocinio, non possono essere destinati a svolgere funzioni di pubblico ministero o di giudice penale o dell'udienza preliminare prima di aver conseguito la prima valutazione di professionalità, vale a dire dopo almeno 4 anni di servizio, in considerazione della particolare delicatezza delle funzioni da esercitare e della importanza dello svolgimento di funzioni collegiali nel primo periodo di servizio.

MUTAMENTO DI FUNZIONI

E' stato previsto che il mutamento di funzioni da pubblico ministero a giudice e viceversa possa avvenire alle seguenti condizioni:

- 1) che il magistrato abbia svolto prima del trasferimento le medesime funzioni da almeno cinque anni;
- 2) che il trasferimento sia chiesto in relazione ad una sede situata in una regione diversa e che la sede non si trovi nel capoluogo ove si trova l'ufficio giudiziario competente per la trattazione dei procedimenti nei confronti dei magistrati in servizio nel distretto ove svolgeva l'attività il magistrato che ha chiesto il trasferimento;
- 3) che la richiesta di trasferimento non abbia già mutato funzioni da giudicante a requirente 4 volte nel corso del servizio svolto.

Tuttavia l'ambito della incompatibilità di cui al punto 2) è limitato alla scelta di una sede sita in una diversa provincia rispetto a quella in cui insiste in tutto o in parte il circondario in cui il magistrato presta servizio quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il pubblico ministero chieda di essere trasferito per svolgere le funzioni di giudice civile o di giudice del lavoro o viceversa;
- b) si tratti di uffici giudicanti divisi in sezioni (la possibilità non può essere esercitata nei piccoli uffici con sezioni promiscue ove si trattano insieme procedimenti civili e penali).

In tali casi, però, non è comunque possibile svolgere alcuna attività di natura penale per la durata di un quinquennio per i pubblici ministeri trasferiti ad uffici giudicanti con funzioni civili o del lavoro.

SCUOLA SUPERIORE

Le sue competenze sono state ridefinite in modo più rispettoso dell'autonomia ed indipendenza della magistratura.

E' stata semplificata l'organizzazione interna della scuola rafforzando il comitato direttivo ed attribuendo ai componenti specifici compiti gestionali e sopprimendo i comitati di gestione.

E' stata introdotta la figura del segretario generale al fine di assicurare la necessaria unitarietà dell'azione amministrativa tra le tre sedi della scuola, escludendo che tale figura possa comportare spese ulteriori oltre alla mera retribuzione.

E' stato previsto che il Presidente della scuola sia eletto dai componenti del comitato direttivo e che la scuola sia dotata della possibilità di autorganizzazione quale garanzia della autonomia della scuola.

E' stato prevista che il comitato direttivo sia composto da 12 componenti, 7 nominati dal CSM e 5 dal Ministro della giustizia con modalità tali da assicurare la presenza di magistrati, professori universitari ed avvocati

E' stato introdotto l'obbligo per tutti i magistrati di frequentare corsi di specializzazione e aggiornamento, obbligo imposto con maggiore frequenza nei confronti dei magistrati nei primi quattro anni dalla nomina.

CONSIGLI GIUDIZIARI

Sono state rideterminate le competenze dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della cassazione ed è stata rideterminata la composizione in considerazione della diversità organizzativa dei distretti.

E' stata istituita una apposita sezione per la gestione delle attività connesse con gli uffici del giudice di pace.

E' stato rivisto il sistema elettorale, garantendo adeguata rappresentatività a tutti gli operatori ed è stata confermata la partecipazione della avvocatura alle attività dei consigli giudiziari per tutte quelle questioni che concernono la organizzazione degli uffici e la programmazione del lavoro, vale a dire sugli aspetti essenziali per la tutela concreta dei diritti di tutti, presenza ancora più significativa se valutata in relazione alle previsioni della possibilità per i consigli dell'ordine di rappresentare le proprie osservazioni in relazione alla valutazione di professionalità dei singoli magistrati.

ALTRO

Altre questioni sono state stralciate in considerazione della necessità di approfondire l'esame non trattandosi di norme direttamente collegate con la scadenza del termine della sospensione fino al 31 luglio 2007 del decreto legislativo 160/2006.

Si tratta di norme connesse con il miglioramento della organizzazione del Consiglio superiore della magistratura in relazione alle ulteriori incombenze scaturenti dalla legge, una diversa organizzazione degli uffici di procura, la riorganizzazione della giustizia militare.

Detti disegni di legge proseguiranno il loro iter dopo la pausa estiva a conferma del rilievo che ad essi è attribuito.